



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.uninetcom.it/d&r/index/>
E.MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero ventiduesimo - Dicembre 1998

MALA TEMPORA CURRUNT

Da un po' di tempo piovono sulle libere professioni, in generale, e sull'Avvocatura in particolare, inquietanti attacchi da parte delle massime cariche istituzionali, tali che avrebbero fatto dire agli antichi Romani "mala tempora currunt".

Ha incominciato il neo Capo del Governo.

In occasione del discorso programmatico pronunciato innanzi alla Camera dei Deputati, Massimo D'Alema ha affermato che una società moderna richiede un processo di "liberalizzazione della società, dell'economica, del mercato e dell'accesso alle professioni", e, ancora "che non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un ordine professionale che non lo accoglie soltanto perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta".

Al Presidente del Consiglio è, certo, sfuggito: che i liberi professionisti sono gli intermediari fra gli interessi particolari dei singoli e quelli generali dello Stato; che, perché tale intermediazione venga svolta nel migliore dei modi, è necessario e indispensabile che il libero professionista sia in possesso di una adeguata preparazione tecnica, soprattutto quando, come nel nostro specifico, l'intermediazione sia preordinata alla tutela di beni costituzionalmente protetti, quali la difesa in giudizio; che una adeguata preparazione tecnica non può non essere esaminata preventivamente dallo Stato, come previsto, fra l'altro dalla Costituzione; che per un corretto esercizio della libera professione non è sufficiente solo il possesso di un adeguato bagaglio tecnico ma è necessaria, anche, una irreprensibile condotta morale; che solo i Consigli dell'Ordine sono in grado, con gli strumenti della giustizia domestica, di garantire tale requisito; che, infine, solo una minima parte degli Avvocati hanno una "famiglia giusta" alle spalle (sempre che la "famiglia giusta" sia riuscita a far accogliere il proprio rampollo in un ordine professionale), mentre la massima parte dei nostri colleghi si è fatta una posizione lavorando sodo.

Ha proseguito il Presidente della Repubblica che, parlando a dei giovani laureandi o neo laureati in Giurisprudenza, ha auspicato loro di non far mai parte di quella Avvocatura che si era astenuta dalle udienze penali in segno di protesta nei confronti di una Sentenza della Corte Costituzionale, perché tale comportamento era cosa peggiore dello scendere armati in piazza.

Premesso che l'Avvocatura non ha indetto tale forma di manifestazione a tutela di interessi di categoria, ma solo a difesa del diritto dei cittadini di vedersi riconosciuto un processo giusto ed equo, è concepibile che si possa dissentire da tale forma di manifestazione, anche se è meno concepibile che tale dissenso provenga dal Presidente di uno Stato fra i più condannati dagli

Organismi Internazionali per la violazione dei diritti dell'uomo e della Garanzia della difesa.

Quel che non è concepibile e non è assolutamente accettabile è che il Presidente della Repubblica abbia manifestato il proprio dissenso ingiuriando gli Avvocati e criminalizzando un loro legittimo esercizio di critica "politica" avverso un provvedimento "politico" della Corte Costituzionale. Tale non può non essere definita la sentenza che ha, parzialmente, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 513 cpp nella formulazione voluta e votata a stragrande maggioranza dal Parlamento.

Ha completato il "triduo" delle esternazioni nei confronti dell'Avvocatura il Ministro Visco, che ha voluto farci sapere che oltre di Finanze (?) se ne intende anche di Giustizia.

Prendendo spunto da una decisione della Suprema Corte che ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Milano, ritenendo che la penale responsabilità debba essere provata e non dedotta da teoremi, Visco ha accusato i difensori degli imputati (personaggi politici di spicco della c.d. Prima Repubblica) di sfruttare "scientificamente" la "follia normativa e procedurale" di un sistema in cui "alla fine chi perde è lo Stato".

Tali affermazioni, gravi se provenissero dall'uomo della strada, sono inaccettabili se provengono da un Ministro della Repubblica e impongono due considerazioni.

La prima è che noi Avvocati, per il futuro, non dovremo più avvalerci del codice di rito, quello che un illustre giurista definì il "codice dei galantuomini", per tutelare gli interessi dei nostri assistiti, perché così facendo ci costituiremmo in bande.

La seconda è che se il Ministro ritiene effettivamente "folli" le norme di diritto penale e di diritto processuale penale, che sono preposte al corretto funzionamento dello Stato che lui stesso concorre a governare, non gli rimane che una strada: dimettersi!

Questa, in sintesi, la cronistoria dei recenti attacchi all'Avvocatura.

Ma vi è un unico filo che lega queste esternazioni?

Volendo fare della dietrologia potremmo pensare che è in atto un disegno per ridimensionare le prerogative della nostra categoria.

Se fosse così sappia, il Potere Politico, che **l'Avvocatura non ci sta.**

Sappia che, uniti e compatti come mai, ci opporremo a ogni tentativo di limitare la nostra indipendenza e la nostra libertà.

Ci auguriamo, invece, che tali prese di posizione siano dovute solo a uno scarso approfondimento delle tematiche della nostra categoria, ad un moto d'ira senile e a una rozza critica "partitica" di una sentenza.

Antonio Maria Galli

AUTOINCENSIAMOCI

Sembra facile!

Da quasi quattro anni questo periodico bimestrale esce con assoluta regolarità ed ha conservato, sempre, le caratteristiche che ci eravamo prefisse; possiamo essere criticati ed ovviamente si potrebbe fare meglio, ma andando a leggere il nostro primo articolo di fondo, nel numero 5, dell'Aprile '95 (dopo la ripresa delle pubblicazioni) ci rendiamo modestamente conto di aver mantenuto le promesse; il che riferito ad avvocati non è poco! Non mi si fraintenda e mi si passi la battuta; mi riferisco esclusivamente alle promesse legate ad una stampa periodica che proprio perché da noi tutti seguita non certo come attività precipua, si rivela poi particolarmente impegnativa per le sue assillanti scadenze, per la mancanza di collaborazione anche se ripetutamente richiesta e spesso promessa a vuoto, per le inimicizie che si suscitano negli ambienti giudiziari in genere (sempre che si voglia dire ciò che si pensa), per gli ostracismi ai quali si va incontro, per le irose critiche immeritate e spesso fuori luogo da parte di chi non ha poi l'ardire di appalesarsi.

Il nostro giornale è iscritto all'ASTAF (Associazione Stampa Forense) ed un nostro redattore ha partecipato al recente Convegno di Latina dove abbiamo raccolto esagerati ed immeritati complimenti da parte di tanti colleghi; e tutti ci chiedono di ricevere Diritto e Rovescio.

Abbiamo quindi potuto constatare che il fenomeno della stampa forense intesa come cronaca contingente nell'ambito del nostro

mondo, legata ai problemi di attualità o di informazione, è un fenomeno molto ampio ed in costante crescita in tutta Europa e concordiamo in pieno con l'amico Danovi che definisce tutti i temi trattati nei nostri giornali diritto forense, sistema normativo a sé che comprende oltre alla giurisprudenza disciplinare ed alle regole deontologiche, anche la formazione e la pratica, gli esami e l'accesso alla professione, le iscrizioni agli albi, le elezioni, le tariffe, l'assistenza e la previdenza, la difesa in giudizio, la responsabilità, la funzione che abbiamo nell'ambito del processo,

la nostra storia, l'attività delle nostre associazioni, il diritto penale, civile ed amministrativo, la politica giudiziaria; ebbene D.R., il nostro Diritto e Rovescio, ha trattato sempre tutte queste materie e merita un posto di rilievo nell'ambito del diritto forense che potremmo definire con un termine inglese come *law of lawyering*.

Attraverso la stampa forense, attraverso cioè i nostri articoli ed i documenti pubblicati, le critiche, le nostre opinioni, è possibile cioè tracciare un percorso

ideale di sviluppo della nostra professione.

E' sempre il collega Danovi che ritiene giustamente, e con la nostra totale adesione, che la stampa forense rappresenti un momento culturale importante in ogni tempo ed in ogni luogo, ed è essa stessa, per traslato, la cultura forense e la definisce sia una *cultura nei libri*, per tutte le informazioni che vengono fornite, che una *cultura in azione*, per tutti gli eventi di cui sono protagonisti gli avvocati, nelle loro quotidiane attività, come avviene normalmente, o nel loro impegno fino al sacrificio della vita, come pure è accaduto (vedi l'articolo del Prof. Tancredi Bianchi sul nostro numero 5 dove viene tracciato un grande profilo dell'indimenticabile avvocato Giorgio Ambrosoli); questa è l'avvocatura: un insieme di persone, di idee, di valori di principi, di lotte, di conquiste, di bisogni, di risultati che si fondono per dare tutela e assistenza ai cittadini, nell'applicare le leggi e realizzare la giustizia.

Gli avvocati, dal loro osservatorio privilegiato, sono nelle condizioni di vedere per primi le disfunzioni e le ingiustizie, la necessità e le carenze che possono contribuire positivamente a migliorare le procedure ed a stimolare idee e soluzioni ed attraverso la stampa forense si potrà dare rilevanza all'impegno dell'avvocatura ed esaltare il ruolo degli avvocati nella società.

Nel nostro piccolo continueremo nel nostro impegno sino a quando ci sembrerà di essere utili, continuando a pungolare i colleghi perché si uniscano a noi in questo sforzo; sembra facile, ma non lo è affatto; da queste pagine quindi rilanciamo ancora un appello non solo ai colleghi, ma alle organizzazioni sindacali vicine a noi (Camere Penali ed AGAB), ai magistrati, ai cancellieri e segretari delle varie procure, agli ufficiali giudiziari, alle segretarie dei nostri studi, ed a tutti i nostri lettori, perché ci diano la collaborazione, perché insieme a noi vogliamo formare quel *law of lawyering* che solo noi possiamo vantarci di poter creare; solo con un più ampio apporto potremo anche aumentare il numero delle pagine del nostro periodico e renderlo sempre più interessante.

Grazie comunque a tutti i nostri collaboratori sia a quelli fissi che a quelli occasionali; il loro apporto di idee, di critiche, di suggerimenti, di opinioni e di esperienze è prezioso per tutta la stampa forense.



Il Presidente del Sindacato con il proprio Consiglio Direttivo, il Direttore di Diritto e Rovescio con la propria Redazione tutta, augurano ai lettori un sereno S. Natale ed un fortunato 1999, con la speranza che i colleghi si iscrivano, sempre più numerosi, al Sindacato.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Luciano Andreucci; Luca Bay; Alfredo De Liguoro; Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede (c/o Pretura, Via Borfuro - Bergamo)

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 14.12.1998)

L'OMBRA DELL'OMBRA

Se "La legge è l'ombra della giustizia", come si legge in un bel racconto di Karen Blixen, e la legalità è intesa, secondo il pensiero kantiano, come osservanza della legge in quanto tale, indipendentemente dal contenuto di essa, è consequenziale affermare che **la legalità è l'ombra dell'ombra.**

Sono purtroppo tanti coloro che si riempiono la bocca e ci assordano con il continuo richiamo alla "legalità", cioè all'osservanza formale della legge in quanto tale e quindi all'ossequio verso le sentenze delle varie magistrature, che ne sono la manifestazione.

Costoro non riescono a capire, né capiranno mai, che la Giustizia non risiede nei palazzi omonimi. In essi riusciranno a intravedere soltanto l'ombra dell'ombra.

Non si può pretendere rispetto quasi religioso per una parvenza di giustizia, più simile ad una fantasima che ad una presenza concreta come può essere l'ombra dello gnomone che segna l'ora solare.

Non perseguitarmi Bracotone! Ho proprio scritto "fantasima", "ombra

vana, apparenza effimera, vestigio evanescente", ma anche "essere mostruoso e terrificante creato dalla fantasia popolare". Ed è proprio nella seconda accezione che ho usato il termine.

E' così che la "legalità" viene usata da coloro che la venerano come la

dea Kalì. Codesti strangolatori di ogni giustizia vogliono impedire alla nostra coscienza di esprimere la condanna, che essa merita, quando obbedisce agli interessi del potere o alle illusioni di coloro che non sanno distinguerla dalla legge o, addirittura, dalla giustizia.

Anche la legge può essere, come molto spesso è, ingiusta e prevari-

per i thugs nostrani non dovrebbe mai essere messa in discussione, se non nelle sedi giudiziarie.

Soltanto individui farisaici e ipocriti o assolutamente incapaci, possono pretendere il rispetto formale di una legalità, la quale non obbedisce ai principi di giustizia che ogni uomo retto ha stampati nella coscienza.

Quale rispetto si deve a decisioni che determinano ogni anno più di diecimila ricorsi in cassazione? E quale rispetto possono pretendere decisioni contraddittorie della stessa corte regolatrice?

La patria del diritto ha creato un sistema di norme sostanziali e procedurali, che vanificano qualsiasi esigenza di giustizia.

Il risultato è davanti agli occhi di tutti: il completo disastro della giustizia civile, penale e amministrativa e, conseguentemente, di ogni valore civile e morale.

Di fronte al bilancio fallimentare di una totemizzata legalità abbiamo degli ipostenici, che danno la colpa di tutto ciò agli avvocati.

Soggetti che sono incapaci di risolvere i veri problemi della giustizia e si baloccano riempiendosi la bocca di parole vuote come "ossequio alla legge" e "rispetto delle decisioni della

Striscia la notizia... del Foro

Purtroppo il Riccio non ha Gabibbi e corrispondenti da sguinzagliare nei meandri dei palazzoni e palazzetti di giustizia bergamaschi a raccogliere notizie e pettegolezzi.

L'unica soluzione per mandare avanti la rubrica è quella di rimasticare le notizie e i commenti forniti da altri collaboratori del giornale.

Chiedo scusa agli affezionati lettori, che però devono imputare un po' a sé stessi l'inacidimento della rubrica. Io li avevo invitati a collaborare.



- Vi ricordate l'avvocato di Ceausescu? Quel difensore, che, invece di tutelare il suo cliente, sembrava accanirsi contro di lui peggio che fosse stato un rappresentante della pubblica accusa? Mi è venuto in mente allorché sui giornali cittadini sono apparse le dichiarazioni di tre avvocati favorevoli alla aberrante sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 513 cpp. Mi sono subito domandato se i tre cavalieri della Santa (anzi Santissima) Inquisizione avessero presente l'art. 6/3-d della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, sottoscritta anche dall'Italia, che testualmente afferma che "Ogni accusato ha... diritto a interrogare o far interrogare i testimoni a carico...". Mi sono subito risposto che se non lo hanno tenuto presente i giudici della Corte, onusti di scienza giuridica, ben potevano dimenticarsene tre avvocati di provincia.

- Sembra che nella telenovela del nuovo Palazzo di Giustizia ci siano novità. Qualcuno ha ventilato la possibilità di destinare ad altri scopi l'area riservatagli in fregio a via Gavazzeni. E' ben vero che l'Amministrazione comunale ha ribadito la non discutibilità della scelta, ma sappiamo tutti che più i propositi dei politici vengono enunciati con solenne fermezza, più rischiano di svanire come nebbia al sole.

- In Tribunale il primo giorno di entrata in vigore delle S.S. (Sezioni Stralcio) i fascicoli erano dati per dispersi. Chissà mai che siano stati mandati in qualche forno crematorio per la soluzione finale.

- Il Presidente del Tribunale continua ad emanare decreti per assegnare le cause a questo o a quel giudice, a questa o a quell'altra sezione. Il risultato è che per ogni fascicolo si deve controllare in cancelleria che fine ha fatto.

Il Riccio

cante, ombra della giustizia. Ma chi la confeziona deve almeno risponderne politicamente: sia nei sistemi democratici come in quelli tirannici. Invece la legalità, che si estrinseca nella giurisdizione ed è soggetta agli errori e alle interpretazioni di giudici fallibili e, qualche volta, disonesti,

magistratura".

No, cari lettori, io non rispetto affatto la legalità di questo Stato. Si rispettano i valori non i disvalori, non le fantasime, non l'ombra dell'ombra.

Carlo Dolci

Cross examination e verità processuale

Uno dei cardini del nuovo processo penale, che ne sottolinea maggiormente la natura accusatoria, è il nuovo modo di attuare la cosiddetta "prova dichiarativa", ossia la assunzione dei testimoni, che il modello attuale impone avvenga dialetticamente e non come una volta in forma monologica. E' la "cross examination" mutuata dal diritto anglosassone e riguardo alla quale, si può dire che stiamo muovendo ancora i primi passi, perché vi è una notevole vischiosità della mentalità precedente e l'organo giudicante, di fatto, interferisce molte volte ben oltre il ruolo che gli è riconosciuto dall'art. 499 c. 6 CPP (assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame, la correttezza delle contestazioni), mentre anche le parti, il PM e i difensori, non sempre dimostrano di padroneggiare questo nuovo metodo di formazione della prova. Ciò è naturale, non potendosi improvvisare esperienze e strumenti che richiedono comunque un lungo tirocinio, e impossessarsi di una tecnica così delicata (che in altri ordinamenti giuridici vige da sempre) richiede tempo e studio.

Nell'interrogatorio incrociato il ruolo più difficile è quello del controesaminatore. Infatti chi deduce un teste, si presume che sappia già le risposte che si attende, in quanto intende trarne il risultato di massima utilità, mentre il controesaminatore si trova di fronte ad una deposizione negativa, in genere, per la propria tesi, ed il contenuto della quale nelle sue articolazioni egli viene a conoscere al momento, e che dunque deve cercare di contrastare, dimostrando che la versione

data è illogica, o irrilevante o screditando il teste per evidenziarne la non credibilità. La cross examination richiede domande brevi e risposte altrettanto brevi, in un progredire verso la conclusione che ci si prefigge. Ma sovente, anche in processi di rinomanza nazionale, si riscontrano al contrario, un disarmante impaccio e domande generiche del tipo "Che cosa sa?" o "Ma è sicuro di quello che dice?". Perché dunque l'interrogatorio sia proficuo, i maestri del diritto anglosassone sostengono la necessità che da parte dell'avvocato vi sia una informazione sul teste e sui fatti, che preceda l'escussione, e nel caso di audizione di un consulente tecnico, una conoscenza del contesto specialistico. Nel processo vi è una competizione che può anche assumere talora toni di scontro e dove l'opera di persuasione del giudice si attua precipuamente attraverso la testimonianza, con la quale si porta a conoscenza di chi deve decidere ciò che la parte (che ha indicato il teste) conosce già. Independentemente dall'esistenza della verità oggettiva, che è difficile da accertare, vi è la verità processuale e si è giunti ad affermare "che non vince chi ha ragione, ma ha ragione chi vince". Di qui la importanza fondamentale di come si debba

condurre l'interrogatorio dei testi che costituiscono la prova principe e lo strumento forse più efficace di persuasione del giudice. "Per capire che una risposta è sbagliata non occorre una intelligenza eccezionale, ma per capire che è sbagliata una domanda ci vuole una mente creativa" E' la comunicazione che crea la realtà. (P. Watzlawich - La realtà delle realtà, Comunicazione, disinformazione, confusione. Roma 1976).

Quelli della mia generazione hanno operato per maggior tempo sotto l'impero del Codice Rocco e qualcuno li ha definiti come "Avvocati da dibattito". Per essi l'Istruttoria sommaria o formale del vecchio rito (per quante mitigazioni avessero introdotto le novelle legislative all'impianto originario), erano questioni che riguardavano prevalentemente la parte inquirente. La stessa istruttoria dibattimentale si risolveva in una verifica del materiale probatorio raccolto nella precedente fase.

Pertanto si attendeva solo il momento della discussione finale, cioè della requisitoria del PM e dell'arringa difensiva, quando si cercava di dare il meglio di sé ritenendo che la persuasione dell'organo giudicante dipendesse in gran parte dalle argomentazioni accusatorie o difensive. Queste diventavano "una rappresentazione" dove predominavano la cultura umanistica, letteraria, filosofica e politica e il discorso era fitto di brocardi latini "Vim vi repellere licet", "Nemo ad impossibilia tenetur", "Ubi maior minor cessat", "Tamquam non esset", "Summus ius summa iniuria" e cento altri, che lapidariamente spiegavano quello che una circonlocuzione di parole italiane non rende con altrettanta efficacia.

Nel nuovo rito la persuasione, più che alle argomentazioni, è affidata alla potenza della comunicazione della verità che si ottiene in particolar modo con la prova per eccellenza che è la testimonianza, per cui la professionalità dell'avvocato si attua più che nel momento della discussione finale, che tende ad impoverirsi, nella capacità di gestire l'esame ed il contesame. Ai brocardi latini si sostituiscono termini anglosassoni "probation", "discovery", "cross examination", e tanti altri che, nella loro lingua d'origine, sono altrettanto lapidari ed incisivi di quelli latini. I nuovi avvocati, nati e cresciuti professionalmente con il nuovo rito, ne hanno recepito più facilmente le connotazioni e si districano con autorevolezza.

Al di là di sentimentalismi, il nuovo processo contiene un principio garantista ormai irrinunciabile e cioè che la prova, pur con alcune deroghe e limitazioni, tuttavia si forma al Dibattimento e nel pieno contraddittorio delle parti, e da questo punto di vista è più avanzato del precedente, autoritario e superato. Indietro non si può né si deve tornare.



Il Consiglio Nazionale A.N.F. di Catania e la riforma dell'ordinamento professionale

Nei giorni 9-10-11 Ottobre si è tenuto a Catania il Consiglio Nazionale che aveva come oggetto principale: "Linee di intervento dell'avvocatura sulla riforma dell'ordinamento professionale".

In vista di detto Consiglio il gruppo di lavoro designato dai Consiglieri Nazionali di Bergamo e costituito da Baruffi, Monari, Introvini, Giannetta, Asdrubali e da Bucci aveva elaborato delle osservazioni al documento che era stato predisposto dal Direttivo Nazionale a commento critico del disegno di legge governativo presentato dal Ministro Flick nell'estate 1998.

Tali osservazioni del gruppo di Bergamo sono state distribuite in occasione del Consiglio Nazionale e sono state illustrate nei punti essenziali nel corso del dibattito da Baruffi e da Bucci, che erano presenti unitamente ai Colleghi Asdrubali, De Liguoro, Monari e Terzi. Gli altri Consiglieri erano rappresentati con delega. Era presente ad ha assistito ai lavori anche il Collega Mascali, che, da catanese verace, nei rari tempi liberi del Consiglio e, soprattutto nel pomeriggio di domenica ha svolto attività di eccellente Cicerone turistico nella stimolante visita di Catania, che è stata insignita da Torquato Tasso, con l'appellativo di città "ove il sapere ha albergo" e che, peraltro, nella sua struttura urbana appalesa la necessità di incisivi interventi di recupero dell'interessante centro storico.

Anche se la caduta del Governo e la conse-

guente previsione di caducazione del disegno di legge Flick hanno attenuato l'attualità (ma non l'urgenza) del tema della riforma dell'ordinamento, il dibattito svoltosi in Consiglio Nazionale è stato nutrito. Particolarmente vivace è stata la tavola rotonda presieduta dal Presidente A.N.F. Baruffi e coordinata dalla giornalista Morelli di Italia Oggi, con la partecipazione, tra gli altri, dei Senatori Senese, Siliquini e Pettinari, del ministro Finocchiaro e del Presidente dell'O.U.A. Antonio Leonardi.

Il Consiglio si è concluso con l'approvazione della mozione finale il cui testo viene pubblicato a parte.

Il Consiglio ha insediato due commissioni: quella denominata "Statuto e del Regolamento" (tre membri effettivi + due supplenti oltre ad un membro del Direttivo), in cui è stato designato come membro effettivo Paolo Monari; quella denominata "Mozioni e documenti politici" (sette membri oltre a un membro del Direttivo) in cui è stato designato Ennio Bucci.

All'esito del Consiglio Nazionale è proseguita a Bergamo l'attività dei Consiglieri A.N.F. di Bergamo che hanno sottolineato la persistente importanza e l'attualità dei temi che volta per volta sono stati discussi nei recenti Consigli Nazionali (giurisdizione onoraria, Irap, società professionali, riforma dell'ordinamento professionale, ecc..) e, pertanto, la necessità di un attivo contributo alla discussione e alla elaborazione delle linee di inter-

vento da parte di tutte le delegazioni territoriali. In questo quadro è auspicabile che si caratterizzi sempre di più qualitativamente l'apporto di tutti i Consiglieri Nazionali A.N.F. di Bergamo, anche per consentire alla delegazione bergamasca di esercitare un ruolo di iniziativa e di impulso corrispondente non solo al peso numerico della sua rappresentanza, ma anche al ruolo del nostro Sindacato nell'ambito di A.N.F.

La delegazione di Bergamo intende sviluppare, anche attraverso Diritto e Rovescio, l'informazione e coinvolgere la "base" del Sindacato e, più in generale, di tutti gli iscritti all'Ordine.

Significativo appare, a questo proposito, che anche il Consiglio dell'Ordine abbia indetto nel mese di dicembre 1998 una assemblea straordinaria sui temi della riforma dell'ordinamento professionale e delle iniziative da assumere in merito all'I.R.A.P.

E' da ricordare altresì il recente incontro promosso sulle "Società professionali" del Comitato praticanti avvocati di Bergamo.

Gli avvocati associati del Foro di Bergamo devono saper esprimere sui vari temi in discussione linee di intervento o comunque contributi di partecipazione che siano all'altezza delle sfide evolutive che, nell'ambito nazionale ed europeo, si pongono al mondo delle libere professioni e in particolare, nell'ambito delle professioni c.d. protetto, all'Avvocatura.

Ennio Bucci

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

- Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense riunitosi in Catania nei giorni 9 - 11 ottobre 1998

- PREMESSO -

- che la crisi di governo e la situazione politica contingente potrebbero determinare la decadenza del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento professionale;
- che tuttavia persiste la necessità di affrontare comunque il tema della riforma, assumendosi in proprio l'Avvocatura la responsabilità e l'onere di proporre i principi fondamentali e inderogabili del suo ordinamento;
- che la crisi di governo non deve interrompere il dibattito ma anzi impone un maggiore approfondimento di tutte le questioni emerse anche dai lavori di questo Consiglio Nazionale.

- OSSERVA -

il dibattito assembleare e la tavola rotonda hanno evidenziato che il tema del lavoro autonomo e delle libere professioni è oggi socialmente sul tappeto e con riferimento alla Giustizia e all'Avvocatura l'interesse non appare più ristretto agli addetti ai lavori ma coinvolge parte importante della Società italiana;

è stata costantemente evidenziata la necessità di attivare processi di concertazione a tutti i livelli nei quali si discuta di questioni attinenti alla Giustizia e all'Avvocatura, quest'ultima in quanto interlocutrice e parte necessaria dell'interesse collettivo al diritto di difesa e di assistenza da preservare e garantire in tutte le sedi di giurisdizione pubblica, privata e dello stragiudiziale;

tanto si impone perché emerge attuale il problema della pluralità delle giustizie con progressiva riduzione del monopolio statale della giurisdizione e apertura alle "giustizie private", e ciò comprime l'ambito di inter-

vento dell'avvocato sempre più estromesso dall'esercizio della sua funzione, demandata impropriamente a soggetti estranei e non professionalmente qualificati;

tale circostanza, conseguentemente, accentua la necessità di salvaguardare la difesa a tutela dei cittadini e quindi il ruolo dell'Avvocatura conseguentemente appare indispensabile che l'Avvocatura, nella totalità delle sue componenti, rafforzi la sua rappresentanza politica unitaria nell'ottica di una maggiore e più incisiva visibilità ed efficacia in quanto il disegno normativo di modifica dell'ordinamento professionale propone un tentativo autoritario di normalizzazione dell'Avvocatura e di riduzione di ruolo e di competenze, limitando l'obbligatorietà della difesa al giudiziale in danno del cittadino;

né la riforma dell'ordinamento deve recepire passivamente modelli riferiti a pretesi migliori ordinamenti internazionali o europei, ma invece deve costituire l'occasione per ricercare e riproporre nel quadro di riferimento europeo meccanismi normativi che recuperino le specificità e il ruolo sociale delle attività libero professionali e, d'intesa con le altre associazioni e organismi europei di rappresentanza, deve permettere di incidere sul livello di formazione delle fonti individuando a priori modelli comuni di riferimento;

- DELIBERA -

- di approvare il documento redatto dal Direttivo Nazionale del 18-20 settembre 1998;

- DA MANDATO -

- al Direttivo di assumere tutte le iniziative più opportune in relazione alle osservazioni e indicazioni emerse dal dibattito, di cui alle premesse, e che si intendono approvate con l'approvazione del presente documento.

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Per pagare la tassa di registro - che per lo più è fissa - la complicazione si traduce in un caos. Moduli e accessi a non finire. Si rischia l'ipocondria. Del debitore si deve sapere tutto. Fra un po' si pretenderà anche l'età della nonna. Mi domando: Cosa ci vuole a dire: "Paga e va con Dio"? Ma la semplicità è troppo difficile.



Le notifiche per compiuta giacenza dell'atto, non ritirato dal destinatario, non sono più valide. Occorre la notifica a mano e una raccomandata. In Italia, per vivere bene, bisogna nascere debitori. "Il debitore ha sempre ragione". Lo diceva anche un nostro Pretore, ora operante in Romagna.



Versetti satanici dedicati a certi giudici e a certi avvocati.

"M'era rimasto un unico difetto:
peccavo forse un po' di presunzione.
Ma combattuto l'ho con decisione,
ed ora posso dir d'esser perfetto"
(Erich Fried - 1993)



Uno degli enti più inutili e mangiasoldi è il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Non si sa cosa sia. Non si sa cosa faccia. Non si sa in forza di quale legge operi e come siano stati aumentati i tributi. Non si conosce esattamente il territorio su cui impera. Non si sa che c'entri il torrente Morla dal Consorzio invocato e perché io, che abito distante, sia tenuto a versare denari per tale corso d'acqua. Mille ragioni per non pagare le cartelle

esattoriali e resistere. Ci sono già dei precedenti. Poi però, vigliaccamente, da buon italiano, per non avere grane ho pagato. Ecco perché l'Italia va male.



Proverbio svizzero:

Pioggia a novembre, Natale a dicembre.



Le sentenze le farei stendere dal Giudice nel suo gabinetto privato alla presenza dei difensori. Ci sarebbe la possibilità, con qualche ritocco concordato tra le parti, che la sentenza venisse accettata dai due legali. In tal caso con le firme degli avvocati il giudicato verrebbe dichiarato inappellabile.



Un nostro eccellente Presidente dell'Ordine fu l'avv. Camillo Graff. Imponente, paroliero, enfatico. Ricordo uno dei suoi motti: "La Juventus, il dollaro e le vedove si riprendono subito".



Ubaldo Riva, altro Maestro del Foro, diceva: "Noi avvocati, se bene contiamo, abbiamo in una giornata almeno cinque o sei cose che vanno male. Ma, per fortuna, soffriamo solo per l'ultima".



Le Sezioni Stralcio. Ultima sciagura italiana. Sono nate nella discordia e nella differenza. Non si riescono a costituire. Avranno tempi lunghi. E chi ha sete di giustizia? Confidi nel Vangelo.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Vi comunico che la scrivente Cassa ha stipulato una nuova convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per la concessione ai propri iscritti di mutui ipotecari senza oneri per la Cassa.

CONDIZIONI

- **beneficiari:** avvocati o procuratori iscritti alla Cassa, in regola con l'invio dei modelli 5 e con il pagamento dei contributi;
- **rimborso:** 1,0 o 15 anni;
- **tasso di interesse:** fisso per i primi due anni, pari al 4% all'anno. Successivamente, per i rimanenti 8 o 13 anni il mutuo verrà regolato a un tasso variabile, pari alla media ponderata della quotazione mensile dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi lettera, aumentata di 0,50 punti;
- **periodicità della rata:** semestrale;
- **spese di istruttoria:** Lit. 80.000, escluse le spese di perizia, notarili e oneri fiscali come per legge;
- **spese per ogni rata semestrale:** Lit. 5.000;

- **delibera:** a insindacabile giudizio della Banca.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di mutuo, redatte sull'apposito modulo, devono essere inviate per raccomandata a.r. alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Servizio Prestazioni - Via E.Q. Visconti n. 8 - 00193 Roma.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° dicembre 1998 utilizzando copia del modulo allegato.

Con plico a parte sarà trasmesso un congruo numero di moduli di domanda da mettere a disposizione degli interessati.

Nell'invitarVi a dare la massima pubblicità al contenuto della presente nelle forme che riterrete più opportune, ma tali da assicurare la più ampia diffusione tra i colleghi, Vi saluto con viva cordialità.

*Il Presidente
Maurizio de Tilla*



BERGAMO

AFFARI

QUINDICINALE DI ANNUNCI ECONOMICI

◆ Annunci Economici
Tel. 035/249075

◆ Pubblicità
Tel. 035/245757

◆ Fax Tel. 035/230606



ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Lettera aperta al Presidente del Consiglio

Caro Presidente D'Alema,

il Governo da Lei presieduto, ottenuta la fiducia delle Camere, ha iniziato da pochi giorni la propria attività, sarebbe pertanto prematuro esprimere le nostre preoccupazioni in ordine alla sorte delle riforme avviate dal precedente governo, e segnatamente dei disegni di legge in materia di ordinamento professionale forense, di riordino delle libere professioni e di società professionali.

Le confessiamo, però, che del Suo discorso programmatico alle Camere qualche passaggio ci ha molto inquietato.

Ci riferiamo, innanzitutto, al Suo riferimento ad un processo di vera "liberalizzazione della società, dell'economia, del mercato, dell'accesso alle professioni, della libertà di impresa" quale sfida di una società moderna.

E già sull'accostamento tout court delle professioni a impresa e mercati avremmo qualcosa da ridire.

Ma Lei prosegue affermando "che non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un ordine professionale che non lo accoglie soltanto perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta".

Le libere professioni, signor Presidente, pur assai diverse tra loro, hanno in comune la funzione di rappresentare il canale di mediazione fra particolari interessi dei cittadini e lo Stato, costituendo appunto lo strumento di intermediazione degli interessi.

E' lo Stato che affida alle capacità specifiche dei professionisti la soddisfazione di bisogni di primaria importanza per la realizzazione della persona, ed è dunque nell'interesse pubblico garantire ai cittadini un adeguato livello di competenza nell'esercizio di prestazioni professionali.

Ciò è tanto più importante quando si tratta di professione (come quella dell'avvocato o del medico) strumentale ai diritti, costituzionalmente garantiti, di difesa in giudizio o alla salute.

La Corte Costituzionale, non gli enti di rappresentanza degli avvocati, ripete, da oltre un trentennio, che la ragione essenziale per cui l'art. 33 della Costituzione prescrive l'esame di stato per l'esercizio delle libere professioni è data dall'esigenza che un accertamento preventivo fatto con serie garanzie, assicurati, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e capacità occorrenti per il retto esercizio professionale.

Di non minore importanza è la garanzia dei requisiti di carattere morale. E' l'ordine che garantisce il funzionale temperamento delle due logiche del professionista, quella egoistica tesa ad acquisire guadagni e posizioni sociali basate sul possesso di conoscenze specifiche, e quella di servizio tesa a realizzare valori considerati essenziali per lo sviluppo sociale, stabilendo etiche professionali peculiari e aggiungendo al generale controllo dell'utente, inevitabilmente debole per la specificità delle conoscenze del professionista, il diverso controllo degli altri membri della professione.

Esigenze superate dai tempi e da una pretesa esigenza di modernizzazione, troppo acriticamente e semplicisticamente fatta coincidere con la liberalizzazione?

Non ci sembra, ed anzi tanto più necessari ci appaiono i controlli se è vero che l'accesso generalizzato alle professioni già da tempo in atto ed il loro sovradimensionamento rendono più difficile il consolidarsi di modelli uniformi di comportamento e lo sviluppo di un'attività concorrenziale corretta ed adeguata all'importanza degli interessi in gioco.

Gli Avvocati, presidente D'Alema, sono attualmente più di centomila. Erano, appena vent'anni fa, meno di quarantamila. E' miope sia ritenere particolarmente selettivo l'accesso, sia che, rendendolo più facile, si possa a dismisura aumentare il numero degli esercenti mantenendo condizioni di esercizio della professione dignitose ed un servizio per i cittadini di elevato standard qualitativo. Così come pensare che centomila avvocati abbiano tutti la "famiglia giusta" alle spalle è quantomeno ingeneroso per

chi ha affrontato il difficile e lungo percorso della libera professione a costo di grandi sacrifici personali.

La "società più libera, umanamente più ricca e più giusta", che Lei auspica, così come "il diritto del cittadino ad una giustizia giusta, rapida ed efficace" che il Governo dichiara di voler porre al centro della propria azione, passano attraverso il mantenimento alle professioni del carattere di indipendenza, autonomia e capacità tecnica e morale, di cui l'Ordine è attualmente l'unico garante.

Nell'augurarLe, dunque, buon lavoro, Le chiediamo di rivolgere una maggiore attenzione ai problemi ed alle funzioni delle libere professioni ed operare il necessario coinvolgimento delle organizzazioni professionali sia nella fase di formazione delle scelte che in quella della loro attuazione. Cordialmente

Roma, 31 Ottobre 1998

Il Direttivo dell'Associazione Nazionale Forense

Lettera aperta a Ill.mo Signor Ministro della Giustizia On.le Oliviero Diliberto

Egregio Signor Ministro,

in questi giorni Lei sta facendo recapitare a ciascun magistrato italiano una Sua personale lettera con la quale intende, "senza alcuna formalità" avviare con i giudici un rapporto diretto "non filtrato attraverso notizie giornalistiche, prese di posizione politiche o interventi di carattere meramente burocratico".

Qualificando come "precisa scelta politica" la Sua volontà di essere valutato per gli atti che compirà piuttosto che per le parole che pronunzierà, Lei, Signor Ministro, ha preannunciato un forte impegno personale "nei confronti della magistratura italiana" per consentire che ne siano garantite "l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere"; ed ha ricordato ai giudici del nostro Paese che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono "principi vitali ed essenziali per ogni democrazia" e che essi vanno difesi e rilanciati.

Ed ancora, Signor Ministro, Lei non ha mancato di ricordare ai magistrati della Repubblica che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e che "la funzione legislativa compete al Parlamento, all'iniziativa libera dei cittadini, all'azione politica".

Infine Lei ha voluto ribadire la necessità che chiunque sia chiamato all'esercizio di funzioni essenziali a servizio dello Stato e dei cittadini impronti i propri comportamenti "a sobrietà ed a rigoroso rispetto dei diversi compiti".

Signor Ministro, ho molto apprezzato le forme ed i toni del Suo messaggio ai magistrati italiani e ne condivido integralmente il contenuto. Si dice che il postino suona sempre due volte. C'è da augurarsi che sia vero ed attendo dunque ora, con sincera trepidazione, la Sua personale lettera agli Avvocati Italiani.

Confido di leggervi la Sua volontà, che mi auguro altrettanto ferma e risoluta, di difendere anche l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura del nostro Paese. Ce la invii

quanto prima la Sua lettera, Signor Ministro, e nello scriverla, per cortesia, usi parole altrettanto chiare.

Lo faccia, Signor Ministro, per rassicurare i cittadini - che sono gli unici titolari dell'interesse all'autonomia ed indipendenza dei magistrati - che ogni qual volta dovesse essere necessario difendere i loro diritti innanzi ad un giudice potranno contare su un avvocato altrettanto libero.

Non c'è alcuna possibilità, Signor Ministro, che i "molti ed annosi problemi che abbiamo dinanzi" e che affliggono la nostra giustizia possano essere orientati a soluzioni che siano rispettose dei principi fondamentali di libertà e di democrazia se a questo compito non sarà chiamata a concorrere - con pari dignità e dunque con identiche garanzie di autonomia ed indipendenza, anche l'Avvocatura Italiana.

RingraziandoLa per l'attenzione, le auguro buon lavoro.

Firenze, 2 Novembre 1998

Avv. Sergio Paparo

La Sentenza della Corte Costituzionale che in sostanza cassa l'art. 513 c.p.p. segna la morte del processo penale accusatorio in Italia a la vittoria della cultura della delazione senza riscontri né contraddittorio.

Mentre si sbandiera con entusiasmo l'ingresso del nostro Paese nell'Europa della moneta unica non si può non segnalare che l'Italia vi entra con la ennesima gravissima violazione dei principi fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di garanzie della difesa.

La sentenza della Consulta è inoltre l'ultimo inquietante episodio di confusione e sovrapposizione fra Poteri in Italia e mortifica la sovranità del Parlamento della Repubblica.

Associazione Nazionale Forense

Circolazione stradale

Depenalizzazione delle contravvenzioni

LS 24 novembre 1981 n. 689 art. 23 l.

LS 30 aprile 1992 n. 285 art. 204 d.lg.

In tema di violazioni del codice della strada, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 del nuovo codice della strada, perché il prefetto possa emettere l'ordinanza ingiunzione, è di natura perentoria, ed ove non rispettato, induce l'inefficacia del provvedimento.

Cassazione civile sez. I, 23 luglio 1997, n. 6895

COMMENTO

Con la sentenza n. 6895/97 la Corte di Cassazione ha affermato l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di osservare il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada per l'emissione della ordinanza-ingiunzione. Precisa infatti il Supremo Collegio che con l'art. 106 del D.lg. 10.9.93 è stato aumentato da trenta a sessanta giorni il termine, decorrente dalla data di deposito del ricorso, per l'emissione da parte del Prefetto dell'ordinanza-ingiunzione, nell'intento di eliminare la disparità di trattamento tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, che già godeva di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla contestazione o dalla notifica della violazione, per proporre ricorso. In entrambi i casi si tratta di termini legali inseriti in un iter procedurale amministrativo che debbono essere osservati non solo dal cittadino ma anche dalla Pubblica Amministrazione al fine di garantire "un corretto svolgimento di una procedura amministrativa, informata, come tale, al criterio di pubblico interesse". La Cassazione, contrariamente a quanto si legge nella massima pubblicata della stessa sentenza, non ha deciso in ordine alla natura perentoria od ordinatoria del termine di sessanta giorni imposto alla Pubblica Amministrazione, quanto piuttosto ha voluto ribadire il principio secondo cui il suddetto termine legale deve essere apprezzato soltanto come "elemento di regolarità e quindi di validità della procedura stessa".

Ritenuto assorbente tale motivo di impugnazione il Supremo Collegio non si è soffermato sugli ulteriori motivi di impugnazione della sentenza del Pretore di Bergamo ed in particolare nulla ha disposto relativamente al merito della questione. Il ricorrente, quale agente di commercio di preziosi, si era trovato nella necessità di parcheggiare in prossimità della gioielleria

sua cliente, in zona di sosta consentita per il carico e lo scarico, esponendo sul cruscotto della propria autovettura il libretto di circolazione, recante l'indicazione del trasporto promiscuo. Il Pretore di Bergamo aveva rigettato il ricorso ritenendo che l'opponente non avesse provato la causa di esclusione della illiceità della condotta, consistente nella necessità di carico o scarico merci, ed in particolare ritenendo non raggiunta la prova in merito alla vendita degli articoli commerciati dall'opponente. Non solo pertanto il Pretore di Bergamo aveva trascurato il fatto che l'opponente avesse esposto il proprio libretto di circolazione, recante l'indicazione del trasporto promiscuo, ma del tutto arbitrariamente aveva subordinato la liceità della condotta dell'opponente alla riuscita del tentativo di vendita. Di fatto nessuna documentazione relativa alla vendita era stata prodotta perché la vendita non era avvenuta.

La Cassazione peraltro non si è neppure soffermata sul problema delle spese legali, che il Pretore di Bergamo aveva posto a carico del ricorrente. Anche tale punto della decisione era stato oggetto di impugnazione in quanto secondo l'orientamento della giurisprudenza di

legittimità (da ultimo Cass. 1445/94) qualora la Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie, si faccia rappresentare, nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, da un proprio funzionario anziché dall'Avvocatura dello Stato, ha diritto "alla sola rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa nella causa specificamente considerata, spese da indicarsi in apposita nota". Al contrario il Prefetto di Bergamo, a chiusura del giudizio pretorile, non aveva presentato alcuna nota, ma si era limitato a richiedere, sic et simpliciter, la "condanna alle spese". Sulla base di tale richiesta il Pretore aveva liquidato in via equitativa la somma di L. 450.000, senza peraltro indicare neppure i criteri che lo avevano condotto a

tale determinazione.

Il Supremo Collegio avrebbe dovuto senz'altro soffermarsi anche su questo ulteriore punto del ricorso in quanto di certo non assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione. Invece si è astenuto dal liquidare le spese al cittadino vincitore, che si dovrà accollare le spese di due gradi di giudizio. Il tutto per non pagare una contravvenzione di L. 109.900! Suddito, paga!

Chiara Chiapusso

Anche il nostro Sindacato ha partecipato alla cerimonia di saluto al dottor Tiani che si è svolta nella mattinata del 3 dicembre in Pretura. Il Magistrato avendo raggiunto il massimo dell'età pensionabile, ha lasciato il suo posto di Procuratore presso la Pretura ed è stato festeggiato dai colleghi che hanno magnificato le sue doti, dal Presidente dell'Ordine e dal personale impiegatizio; l'aula era stracolma di una folla plaudente e felice; vedremo se anche il dottor Tiani, come tanti suoi colleghi (ad esempio Di Pietro) si metterà a fare l'avvocato o si dedicherà ad una sua vecchia passione che (come ha ricordato il dottor Roberto) è il cinema.

A Latina avvocati e giornalisti per una giustizia migliore

Il convegno era stato convocato ed era nato in verità sotto un titolo più polemico "Avvocati e giornalisti insieme per smascherare le ipocrisie della Giustizia italiana", ma poi, come succede spesso in Italia, i toni si sono stemperati e i propositi affievoliti, per cui in effetti dalla polemica si è passati all'ordinaria amministrazione e alle più moderate riflessioni che man mano venivano maturando.

Temperatura mite a Latina, là nella piana bonificata or sono 65 anni, bel tempo e palazzi moderni. Città che sorge però a 10 km. dalla stazione ferroviaria, poiché la ferrovia (la Roma-Napoli) fu costruita prima della città. E collegamenti stazione-città assai diluiti negli orari. Non parliamo poi della trattoria agrituristica, ove abbiamo consumato una cena. La carne di pecora, nera e dura, era meglio lasciarla alla pecora, poveretta. Il convegno avvocati e giornalisti, il primo in Italia. Utile. Necessario, direi. La Associazione Nazionale Stampa Forense (ASTAF) ha fatto bene a promuoverlo. E a decidere che ogni anno si rifarà. "Gli avvocati e la stampa, pur attività tanto diverse, devono vivere in simbiosi, affratellati nella sofferenza della difesa e della notizia. Sofferenza che sembra invece non affligga i Giudici quando deliberano". L'ha detto un relatore, e condivido. Moltissimi gli oratori, anche se contenuti. L'obbligatorietà dell'azione penale, che non esiste ed è una delle ipocrisie della giustizia, è stata oggetto di esame e di critica, e si è censurato "l'atto dovuto", a mente del quale talvolta i PM agiscono anche se non vi è alcuna necessità ad agire.

Tra gli interventi successivi dirò che il sociologo Prandstraller, ottimista esaltatore delle professioni e in ispecie dell'avvocatura, vive, secondo me, al di fuori della realtà quando afferma, per esempio, che la burocrazia in Italia è in netto ribasso o calo. Per me è vero il contrario. Dirò che i giornalisti Provvigionato del TG 5 e Scanni dell'Avanti hanno bene illustrato la funzione dei cronisti giudiziari e difeso con saggezza la libertà di stampa e di informazione. Dirò che Pecorella e Taormina hanno parlato pacatamente, anche se il Taormina, secondo me a ragione, si è detto preoccupato del nuovo corso politico.

L'intervento più interessante e incisivo (a mio avviso, naturalmente) è stato però quello del giornalista dr. Luciano Galassi dell'A.G.I. Ha rivendicato appieno la libertà di cronaca, invitando gli avvocati a battersi per l'abolizione del segreto istruttorio. "Noi cronisti giudiziari - ha detto - riceviamo le notizie dai PM, dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, dagli avvocati. E' vero. Violiamo il segreto istruttorio. Ma non lo violiamo solo noi. E se lo violiamo, lo facciamo per illustrare, chiarire, dare l'avvio, a volte, a procedimenti che non si aprirebbero mai. Se poi sbagliamo, paghiamo in condanne e in pecunia, e siamo disposti a continuare a correre questi rischi a tutela della libertà della stampa italiana".

Con il Galassi ha polemizzato il senatore Ettore Bucciero, della Commissione Giustizia del Senato, il quale, per moderare gli eccessi della stampa, dice lui, sta predisponendo un progetto di legge per il quale i giornalisti potranno ricevere notizie dei processi solo una tantum in via ufficiale dal Procuratore Capo, il quale si limiterà ad indicare gli inquisiti e i reati ad essi addebitati. Il Bucciero è stato subissato da critiche, anche da parte degli avvocati. I giornalisti poi sono insorti: "Ma come faremo a scrivere una cronaca giudiziaria leggibile solo sulla scorta degli scarni dati del Procuratore Capo"? Ma il Bucciero non si è scomposto: "Il mio progetto di legge - ha detto - andrà avanti".

Le fatiche delle parole e dell'ascolto su temi così importanti sono state mitigate dalla presentazione di due recenti libri, uno del magistrato Marino Caferra (Il magistrato senza qualità), l'altro del giornalista Sergio Zavoli (Ma quale Giustizia). Gli autori, se ho ben capito, trattano il problema giustizia anche con umorismo.

L'intervento del dott. Cicala, magistrato della Cassazione, non mi è piaciuto affatto. Ha rivendicato, in pratica, la supremazia dei Giudici. Cosa nota e contestata da tempo dagli avvocati.

Avessi organizzato io il convegno, i magistrati non li avrei invitati.

Deludente la trattazione delle pecche del processo civile.

L'avv. Storace, Presidente delle Camere Civili, ha detto cose banali, a tutti note, e ha trovato sic et simpliciter il rimedio: il numero dei Giudici in Italia deve raddoppiare.

La parola è poi tornata ai giornalisti, che, con prudenza, si sono dichiarati disposti a collaborare con l'avvocatura per smascherare le pecche della giustizia. Una posizione e una promessa, queste, nettamente positive.

Altri relatori si sono succeduti sul podio, auspicando larghe intese coi giornalisti.

Tutto è stato diretto magistralmente dall'avv. Ascanio Amenduni, presidente dell'ASTAF.

La conclusione più importante l'ho già anticipata: ogni anno il convegno si rifarà per esaminare i risultati dell'anno passato e progettare l'anno futuro. Speriamo bene. Carne di pecora a parte.

Voglio ricordare, prima di sottoscrivere, che vicino a Latina, è stata recentemente inaugurata, su 170 ettari quadrati, una enorme mostra dedicata alla bonifica delle paludi pontine degli anni 30 e allo sbarco degli alleati ad Anzio e a Nettuno avvenuto nel 1944, con macchine, mezzi da sbarco, autocarri, cannoni, aerei.

Una mostra imponente, unica al mondo, ci è stato detto. L'abbiamo percorsa con grande interesse. Si tratta veramente di una raccolta straordinaria di mezzi agricoli e bellici.

Latina, anche solo per questo, meriterebbe una visita.

Per Alberto Biressi





IL DIRETTORE

*Caro Direttore,
Ti sarei grato se Tu provvedessi a pubblicare
sul n. 22 di D.R. la lettera da me indirizzata
al Presidente Scalfaro che qui Ti unisco; gra-
zie.*

Mario Giannetta

Pubblico di buon grado la Tua lettera al nostro Presidente della Repubblica che ultimamente non ci ha certo riservato espressioni gentili; peccato creare barricate fra coloro che lavorano in uno stesso ambiente già di per sé così in crisi creando caste e diverse categorie di buoni e cattivi quando invece sappiamo che in tutte le categorie esistono le mele marce.

Ill.mo Signor Presidente,

il sottoscritto nella sua qualità di Presidente dell'associazione per la difesa delle libertà fondamentali e dei diritti civili, "CIVITAS", si pregia indirizzare la presente per farLe pervenire le più profonde perplessità sulla Sua presa di posizione nei confronti della ben nota ed endemica "crisi della giustizia" e, in special modo, nelle recenti espressioni assunte verso la Camera Penale.

Mi consenta, Signor Presidente, di renderLe noto che attualmente le cause nel Tribunale di Bergamo subiscono rinvii oltre l'anno 2003, cause iniziate molto tempo fa.

Tale situazione certamente rappresenta e raggiunge i limiti della denegata giustizia.

Occorrono, pertanto, decisi interventi riformatori perché, attraverso semplificazioni, ammodernamenti strutturali e procedurali ed anche amministrativi, si sollevi la Magistratura dai gravosi carichi ai quali è sottoposta.

La S.V., con l'autorità dell'alta carica che riveste e con la quale presiede la nostra Nazione, Vorrà intervenire con tempestiva celerità presso il Parlamento ed il Governo perché si disponga e si legiferi per riportare il settore in crisi nell'alveo della efficienza costituzionale.

*Il Presidente
Mario Giannetta*

*Egregio Direttore,
a nome del Consiglio dell'Ordine ed in relazione alla affermazione del collaboratore che si sottoscrive "il Riccio" (riportate nell'ultimo numero delle pubblicazioni di cui Ella è direttore) secondo il quale "misteriosi meccanismi" regolano la nostra giustizia disciplinare, vorrei precisare che tali "meccanismi" sono quelli previsti dalla Legge professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e regolamento di attuazione R.D. 22 gennaio 1934 n. 37); normativa forse sommaria ed incompleta, oltreché datata, ma certamente non misteriosa.*

Cordiali saluti

*Il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di
Bergamo*

Ettore Tacchini

Nel ringraziarLa, egregio ed illustre Presidente, della Sua cortese e dotta risposta, ho piacere di constatare che anche Lei, nonostante le Sue molteplici attività ed impegni, unitamente ai nostri Consiglieri che ossequio insieme a Lei, trovate il tempo di leggere il nostro giornalino; trasmetto comunque le Sue osservazioni al "Riccio Orobico" e ne riporto qui di seguito la risposta.

Ma perché non vi date del Voi? Mi pare che ci sia molta suscettibilità in giro. I "misteriosi meccanismi" dei procedimenti disciplinari non si riferivano certo a prassi non conformi alla legge. Tutto si può dire del Consiglio dell'Ordine di Bergamo, tranne che non sia assiduamente attento alle forme. Quella che il Riccio voleva punzecchiare era proprio la normativa, che prevede la completa segretezza dei procedimenti disciplinari con il pretesto di considerarli procedimenti amministrativi e non giurisdizionali, celebrati con le norme del codice di procedura civile. Se non che la coscienza comune (anche gli avvocati hanno una coscienza) sente il procedimento disciplinare come un processo penale, con i suoi capi di imputazione (incolpazione), le sue attività istruttorie e le sue sanzioni che hanno natura afflittiva e che quindi vengono subite come vere e proprie "pene". Le mie considerazioni peregrine vogliono soltanto sostenere che sarebbe opportuno riprendere una vecchia proposta sindacale: celebrare in pubblico i procedimenti disciplinari. Ridarrebbe ai Consigli dell'Ordine quella funzione di garanti non solo della "illibatezza" della classe, ma anche degli interessi dei cittadini utenti. Parliamone. DR apre le sue pagine alle opinioni di tutti.

Il Riccio

*Caro Direttore,
mi vengono notificate in contemporanea due ordinanze dello stesso Giudice il quale da un lato sposta d'ufficio una causa chiamata al 22.12 ("perché in tale data non si tiene udienza") e dall'altro fissa un termine perentorio per integrazioni istruttorie al 29.12 (con udienza di rinvio naturalmente a marzo).*

E' pur vero che nessuno mi obbliga al deposito della memoria l'ultimo giorno e che, comunque, a Natale siamo tutti più buoni, ma in ogni caso mi rimane un piccolo tarlo.

Cordialmente.

Alessandro Bigoni

Ritengo che sia ancora poco ciò che Tu ci segnali, poiché il caos esistente oggi presso i "nostri" uffici è veramente incredibile e nessuno, ritengo, possa invidiare i cancellieri che devono cercare di orientarsi in questo caos.

*Caro Direttore e caro Riccio,
ringrazio dell'ospitalità e dell'attenzione che è stata riserva-*

R I S P O N D E

ta al mio intervento. Al tempo stesso registro che quanto a me era sembrato un utile (proprio perché ampio e problematico) spunto di riflessione collettiva si riduce invece, già al momento della prospettazione, a semplici stracchiature (secondo il Direttore) oppure ad una serie di domande per un verso complesse e per altro verso incomplete (secondo il Riccio).

Di fronte ai Vostri autorevolissimi giudizi sono orientato ad abbandonare il progetto di sondare la sensibilità e gli orientamenti della classe forense bergamasca in materia deontologico-disciplinare. Altri troverà forse migliore e più interessante occasione.

Al Riccio vorrei ricambiare l'abbraccio, sorvolando sul rei-

terato punto interrogativo (il mio abbraccio sarà comunque di certo meno "spinoso" del suo). Ad entrambi rinnovo il ringraziamento e la cordialità del saluto.

Raffaele Berardesca



I miei, caro Raffaele, almeno i miei, non sono certo giudizi e tantomeno autorevoli;

sarebbe infatti ormai opportuno approfondire l'argomento relativo alla materia da Te indicata, ma, lasciami dire, Tu per primo dovresti accettare critiche ai Tuoi punti di vista ed opinioni contrarie cosa che, dal Tuo scritto, non mi sembra che Tu sia disposto a fare.

Passo, comunque, la penna al Riccio.

Colgo l'occasione per esortare Raffaele Berardesca a non abbandonare la sua idea di discutere, spero non da solo, su quella che lui definisce "materia deontologico-disciplinare". Non bisogna mai abbandonare occasioni di confronto e di discussione. Soltanto dalla dialettica nascono le buone soluzioni.

Il Riccio

LA CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA DI PISA

Proprio al momento di dare alle stampe questo numero di *Diritto e Rovescio* il Vostro direttore, che ha partecipato alla conferenza di Pisa, non può esimersi, rubando un po' di spazio nel giornale già pronto per la stampa, da una brevissima relazione di quanto è avvenuto in questo importante incontro dedicato alla giustizia civile e dal titolo "Tra regole di mercato e mercato delle regole" organizzato dall'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura).

La delegazione bergamasca, la più numerosa, oltre la presenza del sottoscritto, ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale A.N.F. Avvocato Pier Enzo Baruffi e degli avvocati Massimo Asdrubali, Ennio Bucci, Guido Mazzoleni e Paolo Monari che hanno partecipato ai vari gruppi di lavoro che erano così articolati:

gruppo 1: filtri e modelli conciliativi pregiudiziali o stragiudiziali

gruppo 2: la giustizia civile pubblica

gruppo 3: giustizia amministrativa

gruppo 4: giustizie "private" (che dedicandosi al solo arbitrato ha rischiato di sovrapporsi al gruppo 1)

gruppo 5: procedure di esecuzione

gruppo 6: costi e fisco nel processo; l'informatizzazione delle procedure.

Si è lavorato sodo e siamo in attesa dei documenti finali che cercheremo di pubblicare e comunque di diffondere fra gli iscritti.

Il Ministro Diliberto è stato molto corretto nel rendere giustizia al ruolo dell'avvocatura, specialmente civile, nell'ambito della necessaria ed urgente riforma della giustizia mentre il Presidente O.U.A. Leonardi ha fornito spunti veramente operativi per far nascere quelle "giustizie private" che potrebbero togliere l'intasamento oggi inaccettabile della cosiddetta giustizia pubblica e nell'ambito delle quali l'avvocatura dovrebbe avere un ruolo determinante.

L'avvocato Nicola Buccico, presidente del Consiglio Nazionale Forense, ha strappato più volte gli applausi dell'uditorio quando ha ricordato che ben poca cosa sono i sette miliardi all'anno che lo Stato sperpera per le condanne che subisce in sede di Consiglio d'Europa (spesa citata dal Ministro) accanto ai 30 miliardi all'anno che lo Stato elargisce al difensore dei pentiti.

E' intervenuto anche il Presidente della cassa, Maurizio De Tilla, che ha illustrato la buona salute del suo organismo.

L'organizzazione, curata dall'Ordine di Pisa che ha regalato ai partecipanti uno splendido concerto nel Duomo di Piazza dei Miracoli conclusosi con l'esibizione del collega Andrea Bocelli, è stata pressoché perfetta anche se quella città, con tanti piccoli alberghi, costituiva un grosso problema che è stato risolto con ottimi collegamenti in autobus.

Lucio Piombi

Caro Direttore, apro di D.R. per ringraziare sentitamente tutti i 390 colleghi che mi hanno confermato delegato del distretto alla Cassa di Previdenza.

La contemporanea elezione di Raimondo Mascali affida a Bergamo la responsabilità di rappresentare alla Cassa tutto il distretto. E' certo che faremo il possibile per tenere alto il prestigio del foro bergamasco.

Vi abbraccio tutti.

Carlo Dolci

Tu sai, caro Carlo, quanto D.R. ed il Sindacato abbiano appoggiato Te e Raimondo; ci complimentiamo con entrambi poiché un'accoppiata così specialistica non potevamo aspettarla neppure nelle più rosee previsioni; Ti esprimo, insieme a Raimondo, gli auguri miei e di tutta la Redazione per un proficuo lavoro.

RIFLESSIONI DI UN PRATICANTE

Se la professione di avvocato è impegnativa, di certo quella del praticante non lo è da meno.

La "dura vita" del praticante per me (come per molti) è cominciata ancora prima di entrare nello studio di un professionista: con l'organizzazione metodica di un piazzista, infatti, ho passato al setaccio gli studi legali della città, alla conquista di una scrivania ove imparare tutto quello che all'università mi è stato taciuto. Questo pellegrinaggio è durato alcuni mesi, nel corso dei quali ho incassato rifiuti più o meno cortesi ed incontrato talvolta avvocati che mi incoraggiavano a proseguire o che elargivano consigli su come affrontare la professione. E', questo, un periodo piuttosto logorante, nel corso del quale spesso mi è capitato di chiedermi se c'è ancora posto per un laureato volenteroso, in un ambiente ormai prossimo alla saturazione. Tuttavia la mia tenacia ha prevalso, ed alla fine eccomi qui, a parlare di noi praticanti.

Le cose da dire sarebbero molte, ogni argomento andrebbe approfondito con maggiori dettagli, ma per ora è mia intenzione presentare un quadro generale dell'universo che si para innanzi al praticante.

Il passaggio tra il mondo dorato della dottrina universitaria e quello della vita giuridica reale è stato, ovviamente, difficile. Il primo problema con cui ho dovuto misurarmi è stato, infatti, il raffronto tra lo studio oggettivo di un caso pratico, dal punto di vista del fatto e del diritto, e la sua applicabilità soggettiva alla difesa di una della parti. La difficoltà principale che ho incontrato in questo senso, a parte le formule di rito tipiche di ogni atto, è consistita nel discernimento tra le cose che devono essere dette e rimarcate e tutto ciò che, invece, è superfluo. E' tipico degli studenti, infatti, cercare d'inserire in ogni comparsa o atto di citazione le numerose nozioni e le teorie faticosamente studiate negli anni di corso, nel timore di fare affermazioni o avanzare ipotesi immotivate o insostenibili dal punto di vista giuridico.

Le differenze più macroscopiche però s'incontrano una volta usciti dallo studio.

Gli uffici giudiziari sono stati la vera prova sul campo: spesso architettonicamente labirintici, sempre burocraticamente incomprensibili, tali uffici sono il vero simbolo di quanto la legge studiata sia diversa da quella reale. Al di là delle circumnavigazioni dei corridoi alla ricerca dell'ufficio giusto, in tali sedi mi sono accorto che è necessario acquisire la padronanza assoluta su quello che si deve fare. Infatti gli impiegati ed i collaboratori di cancelleria (croce e delizia di ogni frequentatore) si sono rilevati disposti a collaborare, a patto di essere al corrente di vita, morte e miracoli di ogni atto di cui si chiede visione o deposito. Talvolta però è necessaria una dose di pazienza supplementare, perché l'organizzazione è quella che è, e non di rado capita di dover fare code interminabili, magari solo per una pausa caffè più lunga del solito o per l'eccessiva lentezza di chi sta dall'altra parte dello sportello.

L'apparato degli uffici giudiziari all'inizio mi è apparso quasi ostile, ma è solo questione di routine, dopodiché anche le maggiori difficoltà vengono superate, magari con una dose supplementare di tolleranza.

Il periodo di praticantato è prezioso: infatti, mi sono reso conto di aver imparato moltissime cose in questi primi mesi. Anzitutto, i rapporti con gli altri soggetti del mondo giudiziario, quali gli impiegati, gli ufficiali giudiziari, i giudici ed i procuratori, ognuno con un carattere ed una suscettibilità propria cui bisogna prestare le debite attenzioni onde evitare di compromettere il rapporto professionale. Vi è poi il rapporto tra

colleghi avvocati: una fitta rete di connessioni personali, uno scambio continuo di informazioni e cortesie professionali ma, allo stesso tempo, un sistema severo che non ammette sgarbi reciproci.

In quanto praticante, osservo tutti questi aspetti dall'esterno e cerco di porre a futura memoria tutte le esperienze interpersonali che posso vivere quotidianamente, per quando sarà arrivato il momento di lavorare come libero professionista.

L'abilitazione ad esercitare è ovviamente la meta agognata di tutti noi praticanti. Gran parte dei neo-laureati intraprende la carriera forense con l'idea di diventare uno stimato professionista ed altresì con l'intenzione di intraprendere un'attività quanto più redditizia possibile. Infatti l'idea di un'attività socialmente rilevante e ben retribuita costituisce ben più che uno stimolo per proseguire nel non facile cammino che porta all'esame di Stato. Certo è che alcuni vedono frustrate nell'immediato futuro le proprie aspettative di arricchimento, vuoi perché quello del praticante non è un lavoro remunerativo, vuoi perché vi è la consapevolezza che anche una volta ottenuta l'abilitazione i problemi non scompaiono, anzi si moltiplicano e si presentano in altra veste. Per tali motivi, molti decidono di abbandonare per ripiegare su altre soluzioni che presentano un pronto riscontro monetario (tipicamente un lavoro in banca o in qualche ente pubblico). Ovviamente, però, alla base di tutto deve esserci la volontà, quando non già la passione, di avere a che fare con il diritto, al fine di migliorarsi ogni giorno e di imparare sempre di più, per poter padroneggiare quanto più possibile almeno un ramo di questa vasta materia, evitando così quel senso di impotenza che spesso coglie chi è alle prime armi.

La voglia di fare, comunque, non manca. I discorsi fatti tra noi praticanti sono tutti orientati sulla ricerca di nuovi sbocchi per il futuro, nuovi campi ove poter operare senza il sovraffollamento che sta venendosi a creare nel mondo forense.

Si parla pertanto di associazioni, di studi legali associati, si guarda con estremo interesse alle future società di professionisti, soluzione quest'ultima ritenuta molto stimolante. Chi, come il sottoscritto, ha avuto la fortuna di addentrarsi nel mondo dell'informatica (interesse non molto diffuso tra gli studenti di giurisprudenza) accarezza l'idea di uno studio legale on-line, ovvero la figura del legale onnipresente ventiquattrore su ventiquattro, pronto a rispondere alle esigenze più dinamiche di una società che si trova ad interagire sempre più in tempo reale.

Le idee sono tante, ma la paura è sempre quella di incappare nel temutissimo esame di abilitazione. In quanto diretto interessato, le recenti proposte di riforma degli ordini e dell'esame di Stato mi hanno provocato non poche agitazioni. Come tutti gli altri miei colleghi ho ritenuto discriminanti nei nostri confronti qualsiasi tipo di penalizzazione, poiché ritengo che le barriere abbiano un senso se poste all'inizio della carriera universitaria, affinché si scoraggi i giovani a iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e li si convogli verso le altre attività, ma non è ammissibile che ciò avvenga dopo, quando ormai non è più data alcuna possibilità di scelta.

Le difficoltà e le preoccupazioni sono già tante: ci mancherebbe anche quella di non poter diventare avvocato!

Come già ho detto in apertura, queste sono solo alcune annotazioni di carattere generale. Spero però che possano servire per far comprendere il punto di vista di chi, per la prima volta, prende contatto con la vita forense. In tal caso sarà lieto di approfondire gli argomenti di maggior interesse di questo aspetto.

Massimiliano Mapelli

Comunicato congiunto

L'avvocatura italiana nelle sue espressioni istituzionali, politiche ed associative, riunite in assemblea a Roma per l'esame della situazione venutasi a creare nel paese a seguito della nota sentenza della corte costituzionale n. 361/98 rilevato

- che la Corte Costituzionale con il ricorso sempre più frequente al metodo delle sentenze "additive di accoglimento", di fatto percorre la strada della surrettizia sostituzione del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa;

- che la stessa sentenza è in linea con i precedenti indirizzi della corte in materia di penale, in forza dei quali, a partire dal 1992, è stata progressivamente smantellata la scelta del Parlamento italiano di ancorare il processo penale ai principi del rito accusatorio, reintroducendo in tal modo metodi propri del rito inquisitorio;

- che l'avvocatura italiana chiede da sempre che, anche attraverso le indispensabili modifiche della costituzione, si salvaguardino i principi del giusto processo, in particolare la parità delle parti, la terzietà del giudice e la formazione della prova nel dibattimento, in aderenza ai valori affermati a livello europeo e nei trattati internazionali;

- che all'iniziativa delle camere penali volta a conseguire il superamento del conflitto tra l'interpretazione della corte costituzionale e gli orientamenti affermati dal Parlamento italiano - iniziativa condivisa e sostenuta dall'av-

vocatura unita - ha corrisposto l'apertura di un confronto politico con le forze parlamentari e di Governo, contro il quale si sono mosse la reazione propagandistica di alcune procure, la posizione strumentale dell'autorità garante sullo sciopero e, da ultimo, il gravissimo intervento del Capo dello Stato;

sottolinea

che l'avvocatura italiana unitariamente, richiamando la funzione fondamentale degli ordini, respingerà ogni provocatorio tentativo di criminalizzazione e di emarginazione sociale.

Riafferma

l'esigenza che siano ripristinate nell'immediato le condizioni di legalità minima nel processo penale e, in un'ottica più generale di rivalutazione del ruolo della difesa, siano riaffermati i principi del rito accusatorio;

ribadisce

l'esigenza che si dia immediatamente luogo al confronto con il Governo perché vengano approntati i provvedimenti più urgenti che elidano gli effetti della pronuncia della Corte

chiede

un incontro immediato con i presidenti della Camera e del Senato perché sia fissata una apposita sessione parlamentare da dedicare ai temi della giustizia.

*Consiglio Nazionale Forense
Organismo Unitario
dell'Avvocatura Italiana
Unione Camere Penali Italiane
Roma, 26 novembre 1998*

Il foro bergamasco si sta facendo onore in tutte le sedi. Per quanto riguarda le associazioni abbiamo Pier Enzo Baruffi che presiede la A.N.F., la più importante delle associazioni forensi, e Roberto Bruni, che presiede la Camera Penale della Lombardia orientale.

Ettore Tacchini è stato chiamato dal C.N.F. a far parte del Comitato per gli aggiornamenti legislativi, composto da tre membri interni e tre esterni e coordinato dal C.N. Domenico Ruggerini.

Per Enzo Baruffi è poi componente dell'O.U.A., l'organismo rappresentativo di tutta l'avvocatura italiana.

Negli organismi istituzionali il Foro bergamasco è stato rappresentato per la prima volta nella sua storia soltanto dal 1994, con l'elezione di Carlo Dolci nel Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza per il distretto della Corte d'Appello di Brescia. La sua riconferma nelle elezioni del 25 novembre è stata clamorosamente accompagnata dalla nomina di Raimondo Mascali, secondo candidato della stessa lista, che ha raccolto ben 390 voti contro i 302 delle altre due liste con candidati bresciani.

A tutti l'augurio di buon lavoro da parte di DR.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 8

1-Prelude

"Non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un ordine professionale che non lo accoglie soltanto perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia «giusta»".

(Massimo D'Alema - dall'intervento alla Camera del 22/10/1998)

A me pare che la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sia in perfetta sintonia con quella del Presidente della Repubblica sugli avvocati guerriglieri.

A cosa "preludono" i due interventi non lo so: certamente a nulla di buono per la libera avvocatura.

2-Menuet

Se gli Ordini sono così rigidi con i poveri giovani senza famiglia giusta, saranno almeno clementi con i colleghi "arrivati"? Anche quando dichiarano: "L'avvocatura è in parte

collusa con bande criminali, in parte asservita al potere giudiziario, in grande maggioranza incolta, se non ignorante" (da un'intervista de Il Giornale a Carlo Taormina)? Per me sarà assolto per la successiva dichiarazione a chiusura dell'intervista. Alla domanda su come adopererebbe una bacchetta magica consegnatagli per dare una sistemata alla giustizia risponde secco: "Dissolvo Flick, il peggiore guardasigilli della storia".

3-Clair de lune

La nuova disciplina delle esecuzioni immobiliare ha portato ancora una volta in primo piano l'abilità dei notai ad inserirsi in filoni ricchi di prospettive per l'acquisizione di nuovo lavoro e di nuovi clienti. Il tutto a spese degli avvocati, che rimangono ancora più emarginati dal gioco a due giudice-notaio.

Intanto il costo delle esecuzioni immobiliari crescerà ancora e la sostituzione dell'atti-

vità del giudice dell'esecuzione, pagato dallo Stato, con quella del notaio, pagato dalle parti, ridurrà ancora di più i margini di guadagno degli avvocati.

La colpa naturalmente non è dei notai, ma proprio degli avvocati. Dopo essersi lasciati portare via la massa degli incarichi nelle procedure concorsuali e nella contrattualistica, per la nostra preparazione fiscale e la inadeguatezza funzionale dei nostri studi, ci stiamo vedendo sfuggire, una a una, tutte le occasioni di lavoro.

Altro che "soggetto politico", siamo diventati i paria delle varie professioni.

4-Passepiéd

"Rendete fessa la voce dell'avvocato, ch'egli non possa più difendere il falso né sibilare i suoi cavilli".

(Shakespeare - Timone d'Atene -)

**Saint-Germain-en-Laye, 1° dicembre 1998
Claude Debussy**

Ottobre 1998

MENSILE DI GUSTI ED ENOGASTRONOMIA


L. 3.500

Notizie
AIS Lombardia



De Gustibus

News



Franco Ziliani

L'uomo che ha inventato la Franciacorta

• Un formaggio a monte •

Storia e vicissitudini del Formai de Müt dell'Alta Valle Brembana

Test: il Formai de Müt nei negozi di Bergamo

Degustazione verticale di Champagne Krug Clos Du Mesnil

Provati per voi: Benedetto Girelli, Ferdy, San Giovanni delle formiche

D'Alema, Scalfaro... e noi

Nel suo discorso programmatico alla Camera, il Presidente del Consiglio ha avuto un'espressione infelice nei confronti delle libere professioni affermando che "...non è possibile che il talento e la professionalità di un giovane debbano sottostare ai vincoli di un ordine professionale che non lo accoglie soltanto perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di nascere nella famiglia giusta".

A quanto pare, anche l'on.le D'Alema è vittima di pregiudizi duri a morire e secondo cui solamente i figli di papà potrebbero accedere alle professioni.

Infatti, dovrebbe essere noto, specialmente a chi si occupa della cosa pubblica, che da tempo i liberi professionisti non provengono più soltanto da famiglie benestanti o abbienti e che le professioni non sono più riservate ad una "casta" di eletti: la scolarizzazione di massa, la liberalizzazione dell'accesso all'università, l'eliminazione (tranne pochi casi: v. notai e farmacisti) del numero chiuso hanno modificato profondamente la realtà delle libere professioni tradizionali.

Lo smisurato aumento del numero degli iscritti a molti albi professionali, e le conseguenti difficoltà economiche dovute alla riduzione degli spazi individuali di "mercato" ha, giustamente, fatto parlare di "proletarizzazione" delle libere professioni.

Ciò è avvenuto anche da noi: basti pensare che negli ultimi dieci anni gli iscritti agli albi degli avvocati sono più che raddoppiati e, attualmente, sono oltre 100.000!

Un vero esercito, destinato ad ingrossarsi ulteriormente nel tempo anche in conseguenza della riduzione di altri sbocchi occupazionali per i laureandi in legge; per non parlare delle iscrizioni di diritto (leggi: i magistrati) o di quelle dei dipendenti pubblici part-time, consentite da improvvise e demagogiche norme che speriamo vengano rapidamente abrogate.

In realtà tutto il mondo delle professioni, che gravita nel più ampio ambito del lavoro autonomo, è in fermento ed in evidente crescita e sviluppo, anche sotto il profilo occupazionale e rappresenta l'alternativa alla crisi del lavoro subordinato tradizionale.

Si tratta di un fenomeno di grandi dimensioni che merita la dovuta attenzione da parte delle forze politiche e sociali e non può essere affrontato con battute dal vecchio sapore "classista", che ignorano la realtà dei fatti e portano a valutazioni superficiali ed errate.

Certo che, a loro volta, le attuali profes-

sioni non potranno limitarsi ad una mera difesa dell'esistente, ma dovranno affrontare le novità della situazione con capacità di analisi e di proposta, cercando di percorrere i tempi se non vorranno esserne superate e travolte.

Occorre, allora, individuare le peculiarità, l'essenza del lavoro libero-professionale e difenderlo da una generica, quanto affrettata e superficiale, parificazione tout-court al lavoro di impresa; ma occorre, anche, valorizzare le libere professioni come servizio reso soprattutto nell'interesse pubblico, specie ove riveste, come la funzione difensiva, un rilievo costituzionale.

Ecco perché, abbandonate le chiusure corporative (che è l'aspetto su cui ha puntato prevalentemente il dito l'indagine dell'Antitrust) gli Ordini professionali devono essere, soprattutto, uno strumento di garanzia per i cittadini sul possesso dei requisiti di capacità, competenza e probità degli iscritti: solo a queste condizioni ha senso il mantenimento, che noi vogliamo, della struttura ordinistica, mentre la tutela politico-sindacale della categoria deve essere lasciata alle libere associazioni e agli organismi (nel caso nostro l'OUA) che la stessa liberamente si è data.

Allora, se è giusto contestare l'affermazione dell'on.le D'Alema - e bene ha fatto il Direttivo A.N.F. a inviargli la lettera aperta pubblicata su questo numero di D.R. - è anche necessario che le libere professioni, e la nostra in primis, si adeguino ai tempi, pena la loro emarginazione economica, culturale e politica.

Per noi avvocati, poi, questo momento è particolarmente importante perché abbiamo la possibilità di varare, finalmente, il nuovo ordinamento professionale, previa le necessarie modifiche al disegno di legge proposto dal governo precedente.

Occorre, però, che ciò avvenga con la massima unità e convergenza tra le varie forze dell'Avvocatura: C.N.F., O.U.A., Ordini e Associazioni devono trovare il punto di incontro poiché, diversamente, sarebbe perdente tutta l'Avvocatura.


Significativa, al riguardo, è stata la forte ed unitaria reazione dell'intera classe forense alle gravi affermazioni del Capo dello Stato che ha additato al pubblico

ludibrio come eversori dell'ordine costituzionale e, addirittura, più pericolosi di coloro che "scendono in piazza armati" gli avvocati penalisti che avevano aderito allo sciopero proclamato per protestare contro la decisione della Corte Costituzionale in tema di applicazione del famigerato art. 513 c.p.p.

Orbene, se legittime potevano essere le riserve, manifestatesi anche tra gli stessi avvocati penalisti, sull'opportunità dello sciopero e le sue modalità, non potevano che essere respinte, con fermezza e sdegno, le gravi ed inconcepibili dichiarazioni dell'On.le Scalfaro e bene ha fatto l'Avvocatura Italiana, senza distinzioni, coralmente ed unitariamente, a levare alta e forte la propria sacrosanta protesta.

Tengano conto di questo i colleghi delle Camere Penali e capiscano che le battaglie dell'Avvocatura, per vincerle, bisogna combatterle uniti; sappiano che il valore dell'unità della classe forense è superiore alle distinzioni settoriali, che tanti e diversi possono essere i modi di esercizio dell'attività professionale, ma che gli interessi fondamentali da noi difesi ci riguardano tutti e, prima ancora, riguardano tutti i cittadini.

Dalle infelici battute di D'Alema e dagli ingiusti attacchi di Scalfaro dobbiamo ricavare un insegnamento: è ora di abbandonare le diatribe interne, spesso incomprensibili agli stessi addetti ai lavori, e operare per rafforzare nell'OUA la rappresentanza politica unitaria dell'Avvocatura Italiana e nella CONSILP, cui aderisce ANF, la tutela delle libere professioni, intese non più come ristretta cerchia di privilegiati, ma come



insieme di persone che, per conoscenze tecniche, capacità, serietà e probità personali, rappresentano un prezioso ed insostituibile patrimonio al servizio dell'intera società italiana.

Per Enzo Baruffi

...dubbi di costituzionalità

Il codice di procedura penale ha subito numerose censure da parte della Corte Costituzionale, attraverso le quali si sono realizzate modifiche di notevole spessore.

In effetti, il nuovo codice di procedura disciplina istituti che, in molti casi, si sono posti in evidente contrasto con il dettato costituzionale.

La tutela del diritto di difesa dell'imputato sancita dall'art. 24 Cost., per esempio, è stato il cardine per il riconoscimento, con la sentenza della Corte Costituzionale 81/1991, dell'obbligo a carico del P.M. di indicare le ragioni del proprio dissenso in merito alla richiesta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato.

Nella stessa prospettiva è inquadabile la decisione del Giudice delle Leggi (sent. 23/1992) sul diritto dell'imputato ad ottenere, con la sentenza di condanna conseguente al dibattimento, la riduzione della pena di un terzo qualora l'organo giudicante, di primo o secondo grado, ritenga non condivisibile la valutazione del G.u.p., in sede di udienza preliminare, di "non definibilità del procedimento allo stato degli atti".

Proprio in questo contesto, un'ulteriore questione che, a parere degli scriventi, dovrebbe essere sottoposta al vaglio di costituzionalità è ravvisabile nei diversi casi di appellabilità di una sentenza, a seconda che essa derivi da un giudizio abbreviato, oppure da un giudizio ordinario a seguito del quale sia stata applicata la riduzione sopra ricordata di un terzo della pena.

Il codice nulla prevede in tal senso, e neppure la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 23/1992, ha indicato principi ispiratori. Risultano invece pronunce relative al tipo di

rito (camerale o ordinario) il giudizio d'appello debba seguire qualora la sentenza impugnata sia stata emessa dal G.u.p. (giudizio abbreviato), o dal giudice di prime cure. In queste sentenze viene più volte ribadito, anche se in modo non sempre univoco, che il giudizio d'appello deve essere celebrato secondo il rito del giudizio di primo grado. Tuttavia, riteniamo sin da ora che ciò non infici quanto stiamo per esporre.

La nostra attenzione si è soffermata su un ipotetico caso in cui, all'udienza preliminare, un G.u.p. accolga la

pria estraneità al fatto, come invece colui che abbia subito la stessa condanna a seguito del dibattimento avvantaggiandosi di una erronea valutazione del P.M. che abbia negato il proprio consenso, oppure per decisione del G.u.p..

La scelta del Legislatore di consentire una più rapida definizione del procedimento attraverso il rito abbreviato, controbilanciata con la posizione di limiti all'appello, viene così a scontrarsi con il dettato dell'art. 3 Cost., in quanto genera una discriminazione tra chi ottiene il beneficio di pena in sede di giudizio abbreviato e chi a seguito di dibattimento.

La soluzione possibile, secondo la nostra opinione, più equa e consona alla natura del rito abbreviato ed alle finalità cui lo stesso tende a perseguire, consisterebbe nel mantenere detti limiti, estendendoli al caso in cui nel dibattimento venga recuperato lo sconto premiale.

Per quanto sinora sostenuto, è chiaro che questa soluzione rideterminerebbe un equilibrio tra la posizione dell'imputato, come previsto dalla sentenza 23/1992 della Corte Costituzionale, e quella del Pubblico Ministero. Quest'ultimo, se da un lato vedrebbe applicata la riduzione di pena, dall'altro sarebbe garantito contro appelli proposti avverso una sentenza dibattimentale che abbia applicato una sanzione sostitutiva, una pena pecuniaria o una pena che comunque non debba essere eseguita. D'altra parte, chi ha subito una condanna ad una pena ridotta in sede dibattimentale sarebbe garantito da appelli promossi dal P.M. nei soli limiti previsti dall'art. 443 c.p.p..

Luca Bay
Dario Marchese



richiesta di giudizio abbreviato per un imputato e la respinga per il coimputato: il primo potrà ottenere la celebrazione del processo secondo il rito richiesto, ma i casi in cui potrà proporre appello saranno quelli previsti dall'art. 443 c.p.p.; il secondo, invece, dovrà subire il procedimento ordinario, ma qualora ottenga la riduzione di un terzo della pena, sarà libero di proporre appello per tutti i casi previsti dall'art. 593 c.p.p..

Da quanto detto, è chiaro che se un imputato viene condannato, per esempio, ad una sanzione sostitutiva a seguito di rito abbreviato, non potrà in alcun modo provare la pro-

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Martin Walker è uno dei 60.000 Solicitors iscritti alla Law Society, mentre l'amico Oliver Hughes fa parte dei 6.000 Barristers organizzati nel Bar Concil.

a - il Solicitor, che non ha equivalente nel continente europeo, svolge anche la professione di notaio: esso esercita dunque la più vasta gamma di funzioni giuridiche e giudiziali fra tutte le professioni d'Europa; non è pubblico ufficiale incaricato dallo Stato, perché esistono altri soggetti che hanno l'autorità di conferire autenticità a determinati atti; è esperto nella redazione di contratti e degli atti necessari per la cessione di immobili e delle successioni (ma, è da aggiungere, che chiunque può redigere questi documenti per conto proprio, magari sulla base di moduli pubblicati ad hoc).

b - il Barrister o Advocate è consulente giuridico e giudiziale che offre servizi specializzati in particolare in materia di patrocinio nel contenzioso.

SOLICITORS

In Inghilterra e nel Galles posso accedere alla formazione quali Solicitors coloro che siano titolari di una laurea in giurisprudenza o di laurea in altre discipline considerate di livello equivalente.

I Solicitors godono di una formazione teorica offerta dall'Università, di una formazione professionale offerta da scuole come il "College of Law" ed una formazione pratica offerta dagli Studi di Solicitors. La disciplina delle tre tappe di formazione è sotto la supervisione della Law Society e del Dipartimento del Ministero della Giustizia, responsabile della formazione.

BARRISTERS

La loro formazione è in gran parte simile a quella dei Solicitors. Ogni Barrister deve aver ottenuto la laurea in giurisprudenza ed il C.P.E. prima di

essere accettato dal Concil of Legal Education (C.L.E.) che dirige l'unico centro di formazione dei Barristers. Essendo il loro numero molto minore di quello dei Solicitors, il C.L.E. accetta di formare professionalmente soltanto 750 allievi all'anno e l'accesso alla Scuola è subordinato ad una prova di selezione basata su criteri particolari, come l'abilità ad esprimersi oralmente o a ragionare in modo critico. La conoscenza del diritto non è oggetto di esame.

Il Barrister attraversa un periodo di formazione pratica più breve di quella del Solicitor, in quanto il praticantato non dura che 12 mesi (di cui soltanto i primi 6 rappresentano un vero periodo di formazione).

Chi ha compiuto gli studi superiori in

praticanti e giudici e partecipa a discussioni orali ed a processi fittizi.

Dopo aver superato gli esami, l'aspirante Barrister può iscriversi all'albo nel suo Inns per diventare praticante Barrister. Il periodo di tirocinio può durare da due a dodici mesi. Durante i primi 6 mesi lavora sotto la supervisione del dominus, che gli insegna a patrocinare, e durante i successivi 6 ha il permesso di patrocinare e di ricevere onorario.

E' certamente una pratica interessante quella a cui il Barrister si sottopone.

La particolarità di dover cenare nella sala comune incontrando altri colleghi e giudici e partecipando a processi fittizi è sicuramente un aspetto che anche il sistema italiano potrebbe mutuare, coniugando due aspetti a mio avviso

fondamentali del praticantato: l'apprendimento delle norme e l'applicazione diretta delle stesse in modo spiritoso e gioviale, ma senz'altro efficace.

Riconosco, peraltro, la difficoltà di organizzare una pratica con simili connotati anche in Italia, dove il numero degli aspiranti avvocati è in molti fori davvero esorbitante.

Tuttavia nella formazione professionale anche gli aspetti e i rapporti interpersonali hanno molta

importanza e proprio per questo "copiare" altre esperienze in questo senso, magari adattandole alla situazione specifica, può risultare estremamente utile oltre che vantaggioso.

Do appuntamento al prossimo numero di Diritto e Rovescio dove vedremo la formazione del collega tedesco.

Mi auguro si possa ricavare ulteriori spunti per modellare, anche solo in via teorica, una pratica europea che tragga il meglio dalle singole normative e si uniformi in una unica disciplina valevole per tutti.

D'altronde lo spirito europeo deve essere così concretizzato anche per la nostra professione.



una disciplina diversa dal diritto può diventare Barrister praticante dopo due anni e 6 mesi di formazione.

La larga maggioranza degli studenti autopaga i corsi; meno del 10% riceve assistenza dalle Autorità Locali, laddove il Bar Concil e gli Inns sono in grado di offrire qualche borsa di studio.

Durante il corso viene verificata l'abilità intellettuale, scritta ed orale degli studenti, la loro esperienza di lavoro, i rapporti interpersonali.

La formazione professionale da diritto agli studenti di accedere alle biblioteche ma per socializzare con gli altri l'allievo deve cenare nella sala 18 volte prima di potersi iscrivere all'albo; nel corso di tali cene incontra altri

CITTA'
in tasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035/249075 - Fax 035/230606
INTERNET:
<http://www.uninetcom.it/lavoce>
E. MAIL:
edinord@uninetcom.it

Anno XX
Dal 21/11 al 27/11/98 n. 42
L. 2.500

di Bergamo La Voce

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

HOBBY ARGON - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



GUARDIA DI FINANZA

**I progetti
di De Gennaro**

Super Partes

a cura di Paolo Corallo

CIRCONVENZIONE DI PERSONA INCAPACE

Per la configurazione del reato di cui all'art. 643 c.p. la legge richiede che l'agente approfitti dello stato di deficienza psichica di colui che venga a trovarsi in non piene facoltà mentali. In particolare, secondo la giurisprudenza, il concetto di deficienza psichica non consiste in una completa assenza delle facoltà mentali o in una totale incapacità di intendere e di volere, bastando ad integrarlo una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica o di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 15 ottobre 1998. Giudice estensore Dott. Donatella Nava.

ILLECITA DETENZIONE DI MUNIZIONI DI ARMA DA GUERRA

Va esclusa, per mancanza di specifica offensività, la rilevanza penale della condotta di detenzione di bossoli relativi a munizioni per armi da guerra, in tutti i casi in cui il loro reimpiego si configuri impossibile o, comunque, altamente improbabile, sia in relazione alla particolare difficoltà del ripristino - richiedente l'impiego di particolari e costose apparecchiature - sia con riferimento all'intenzione dell'agente, desumibile dall'entità e dalle modalità della detenzione e dal contesto in cui l'apprensione e la detenzione dei bossoli (spesso conservati, secondo una generalizzata consuetudine, quale ricordo della vita militare oppure trasformati, come è avvenuto per uno di essi nel caso di specie, in accendini) si sono realizzate.

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 6 ottobre 1998. Giudice estensore Dott. Massimo De Bortoli.

RISSA

Non può considerarsi integrato il delitto di rissa, qualora difetti - all'evidenza - l'elemento materiale rappresentato dalla reciproca azione offensiva.

La predetta carenza va individuata nella dimostrazione che alcuni degli imputati, le cui dichiarazioni sono coerenti, reciprocamente riscontrate ed, altresì esternamente corroborate dal rinvenimento degli strumenti in sequestro (la cui descrizione coincide, peraltro, anche con quella degli agenti di polizia), non hanno mai assunto - nel contesto spazio temporale in esame - il ruolo di corissanti bensì quello di semplici vittime. Tale assunto trova la propria fonte nel giudizio di piena attendibilità, e di altrettanto conseguente valore probatorio, attribuito alle dichiarazioni di alcuni degli imputati (risultati poi semplici vittime), nella sede delle lesioni, documentata dai referti in atti e nell'inverosimile atteggiamento negatorio degli altri coimputati.

Tribunale di Bergamo - Prima sezione penale. Sentenza del 30 settembre 1998. Giudice estensore Dott. Vittorio Masia.

SEQUESTRO DI PERSONA

E' integrato il delitto di sequestro di persona nel caso in cui il marito chiude a chiave la moglie nell'abitazione coniugale per un periodo di tempo di circa 4-5 ore.

Nel caso di specie, infatti, l'imputato ha privato la moglie della libertà personale non momentaneamente ma per una durata temporale di un certo rilievo e non vale, altresì, ad escludere la sussistenza del reato considerato la possibilità per la vittima di uscire dall'appartamento scavalcando una finestra posta a circa sette metri dal suolo o mediante una spallata alla porta d'ingresso. Anche in questo caso ci si trova di fronte ad ostacoli alla libertà di movimento che non sono superabili agevolmente e con immediatezza.

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 29 settembre 1998. Giudice estensore Dott. Massimo De Bortoli.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Va considerata sussistente la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora risulti provato - sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo - che il fallito si è impossessato, sottraendole all'esecuzione fallimentare, di somme di denaro corrispostegli da terzi a titolo di corrispettivo, per prestazioni risultanti da fatture emesse in epoca successiva alla data in cui l'imputato è venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 22 settembre 1998. Giudice estensore Dott. Massimo De Bortoli.

CESSIONE DI BENI CON OMESSA ANNOTAZIONE DEI CORRISPETTIVI CONSEGUITI ED OMESSA FATTURAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Ricevute bancarie, prima addebitate sul conto corrente e poi regolarmente onorate alla scadenza, non provano l'esistenza di una attività commerciale di acquisto di generi alimentari destinati alla rivendita, effettuata dall'imputato senza annotazione di fatture di acquisto e senza emissione di fatture di vendita, col conseguente occultamento di ingenti ricavi. A tale conclusione si può addivenire nel caso in cui si evinca, dall'attento esame degli estratti conto dell'imputato, che frequentemente, contemporaneamente o quasi all'addebito delle ricevute bancarie vi siano accrediti in contanti di somme corrispondenti quasi esattamente agli importi delle ricevute bancarie medesime.

Quanto sopra costituisce una pratica commerciale, nota ed abbastanza diffusa, di autofinanziamento nella quale la ricevuta bancaria viene pagata dall'emittente che, in occasione della scadenza, fornisce al presunto debitore la provvista necessaria alla copertura della ricevuta bancaria nel suo esatto ammontare.

(Il Collegio giudicante ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p., perché il fatto non sussiste).

Tribunale di Bergamo - Prima sezione penale. Sentenza del 16 settembre 1998. Presidente estensore Dott. Adriano Galizzi.


C'È CHI APPREZZA IL CAMBIAMENTO

E CHI LO GUIDA.

Alcuni si preoccupano delle opinioni altrui. Altri invece, le influenzano.

Sono persone che con le loro scelte, creano nuove correnti di pensiero, nuovo progresso.

Un progresso che per Lexus è il principio ispiratore di ogni nuova automobile, e che per qualcuno è la certezza di possedere una delle migliori automobili del mondo.



ACC GROUP

Lexus GS 300

cilindrata: 2997 cc
potenza max: 163 kW, (221 CV)
accelerazione 0 - 100 km/h: 8,2 sec.
velocità max: 230 km/h
Cx: 0,29

167 - 100131. Il mondo dell'auto cambia.
Provate su strada la differenza.

LIVIO CELLA TEAM

VIA BORGO PALAZZO, 97A • BERGAMO • TEL. 035-247777

 LEXUS

The art of body and soul.